



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

COORDINAMENTO AREA SECONDA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA'
AGRICOLA E GESTIONE FITO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2795 DEL 24-05-2024

OGGETTO: ORDINANZA MASAF N. 7 RELATIVA ALLE MISURE FITOSANITARIE D'EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E IL CONTRASTO DELLA PLASMOPARA VITICOLA, DETTA ANCHE PERONOSPORA DELLA VITE, NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE DI EMERGENZA E MISURE FITOSANITARIE D'EMERGENZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA PERONOSPORA DELLA VITE.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
NICOLA ZINNI

Campobasso, 24-05-2024

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE

Ø la D.G.R. n. 142 del 12-03-2024 concernente “Conferimento incarichi di responsabilità dei servizi regionali facenti capo all’apparato amministrativo della Presidenza della Giunta Regionale, compreso il Servizio Avvocatura Regionale, della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale 23 marzo 2010 e ss.mm. e ii. nonché dell’art.19 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii. – Provvedimenti”;

Ø la L.R. n. 31 del 20/09/1996 “Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale” (SFR);

Ø la L.R. n. 10 del 11-04-1997 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 settembre 1996, n. 31, ad oggetto: «Istituzione del servizio fitosanitario regionale»;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, n. 652/2014 e 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTA la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che prevede all’azione A7 la difesa Fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 maggio 2014, n. 4890, recante “Attuazione dell’art. 2 comma 6 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che disciplina il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare l’articolo 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante e prevede all’articolo 7, comma 5, che all’attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e s.m. e i.;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e in particolare l’articolo 11 recante “Misure urgenti per le produzioni viticole”, ai sensi del quale sono state previste risorse pari ad € 7.000.000,00 a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) e che non beneficiavano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 gennaio 2024, n. 36012, recante “Interventi compensativi dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da infezione da *Plasmopara viticola*, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022”;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, 36062, con il quale è stata riconosciuta l’esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Molise;

VISTE

- la DGR del 07-12-2023 n 375 avente ad oggetto: “D. Lgs. 29 marzo, N. 102 e s.m.i. – Decreto Legge 10-08-2023, n. 104. Proposta di declaratoria di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara*

viticola) a seguito degli eventi atmosferici avversi (piogge alluvionali e persistenti) verificatisi nella regione Molise dal 1° aprile al 30 giugno 2023”;

- la DGR del 29-01-2024 n 44 avente ad oggetto: “D. Lgs 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. - - Decreto Legge 10-08-2023, n. 104. Proposta di declaratoria di eccezionalità degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola) a seguito degli eventi atmosferici avversi (piogge alluvionali e persistenti) verificatisi nella regione Molise dal 1° aprile al 30 giugno 2023. Integrazione DGR n. 375 del 07-12-2023”;

- la DGR del 07-05-2024 n 211 avente ad oggetto: “D. Lgs 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. - - Decreto Legge 10-08-2023, n. 104. Proposta di declaratoria di eccezionalità degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola) a seguito degli eventi atmosferici avversi (piogge alluvionali e persistenti) verificatisi nella regione Molise dal 1° aprile al 30 giugno 2023. Ulteriore rettifica e integrazione DGR n. 375 del 07-12-2023”;

con le quali si delimitano i territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., come di seguito riportato:

Prov.	Comuni	Fogli di mappa
CB	Acquaviva Collecroce	7-10, 12-15, 20, 21, 23, 25, 27-29
	Baranello	1, 3, 5-8, 10, 11, 13, 15, 17-20
	Bojano	26, 32
	Bonefro	1-8, 10, 11, 13-21, 23, 24, 25, 27, 31
	Busso	2-6, 8-10, 12, 15-18, 20, 21
	Castelmauro	3, 4, 9, 10, 12, 18, 19, 28, 29, 31, 35, 36, 43, 49, 51
	Campobasso	4, 39, 40, 42, 49, 50, 52, 53, 57, 79, 80
	Campodipietra	1, 2
	Campolieto	24
CB	Campomarino	1, 3, 7-19, 21-47
	Casacalenda	2-4, 6-22, 24-50, 53-60, 63, 64, 66, 68, 69
	Castelbottaccio	12
	Castropignano	1-3, 14, 23,
	Colle d’Anchise	1, 3, 5, 6, 8, 13
	Colletorto	1-20, 22-24, 26-34
	Ferrazzano	78, 86, 124
	Fossalto	1-7, 9-17, 20-27, 29-31
	Gambatesa	23
	Guardialfiera	1, 8, 9, 17, 31
	Guglionesi	1, 3, 5-8, 10-12, 15, 16, 18, 22, 25-28, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 44, 46-50, 53, 54, 60, 64, 65, 67, 70-73, 76, 79-82, 87, 88, 90, 92, 93, 97, 98, 101, 102, 104, 106, 107
	Larino	1-8, 10, 12-19, 21, 23-25, 27, 28, 31, 33-38, 40-46, 48-53, 55, 59-66, 68-74
	Limosano	2, 3, 5, 6, 10-12, 14-19, 21, 22, 24-29
	Lupara	1, 3, 4, 6, 7, 9-13, 15, 16, 18
	Macchia Valfortore	15, 17
	Mafalda	4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21-23, 26-31
	Matrice	1, 6, 8-10, 15, 18, 19
	Mirabello Sannitico	107
	Molise	5
	Monacilioni	1
	Montecilfone	4, 7, 9, 12, 18, 21
	Montelongo	intero comune
	Montenero di Bisaccia	7, 11, 12, 14-20, 23, 24, 29-32, 35, 36, 42, 44, 45, 62, 64-67, 69, 72, 77-79

	Morrone del Sannio	1-7, 11-17, 19, 21, 24, 26-29, 32, 34
	Oratino	15-18, 21-28
	Petacciato	2, 3, 5, 7, 12, 14, 25, 27, 28, 30-32
	Petrella Tifernina	1-3, 8, 16, 18, 26
	Pietracatella	4, 9, 24, 25
	Portocannone	1-3, 5-16, 27
	Provvidenti	intero comune
	Ripalimosani	8, 9, 24
	Riccia	7
	Roccapivara	3, 5, 7, 8, 16
	Rotello	1-10, 13-17, 19-23, 28-32, 39, 41-43, 45, 46, 48-50, 52, 54-56
	Salcito	4, 9, 16, 21, 22, 27
	San Biase	4, 7, 9, 12, 16, 20
	San Felice del Molise	1, 2, 7, 9-11, 14-21
	San Giacomo degli Schiavoni	2, 3, 5, 7, 11
	San Giovanni in Galdo	2, 3, 6, 10, 12-16
	San Giuliano di Puglia	1-23, 25, 27, 29-31, 33, 34, 37
CB	San Martino in Pensilis	1- 9, 13-18, 21, 22, 23-28, 30-32, 34, 35, 37-41, 43, 44, 45, 46-54, 56-58, 61-73, 75-78
	San Polo Matese	3, 6, 7
	Sant'Angelo Limosano	4, 8, 13
	Spinete	7, 16, 23-26
	Termoli	1-4, 6-9, 11, 16-18, 20, 23-26, 28-30, 33, 34, 38, 41-43, 45, 47, 51
	Torella del Sannio	2-6, 9-11, 19-21,
	Toro	5, 11, 13-15
	Ururi	1, 2, 5-11, 13-30
IS	Agnone	4, 13-15, 28, 29, 54, 142, 149, 150, 153, 155-157, 160-163-165, 168, 170-173, 176, 178, 179, 182
	Bagnoli del Trigno	2, 11, 33
	Belmonte del Sannio	1-9, 11-13, 15-18, 21, 22, 26, 36-38, 41
	Civitanova del Sannio	9, 12,13
	Frosolone	23, 25, 45, 47-49, 59-61, 67-69
	Pozzilli	25-28, 33
	Venafro	5, 6

VISTA l'ordinanza MASAF n. 7, prot. uscita MASAF-DISR 05 del 17-05-2024 n. prot. 221952 concernente "Misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della *Plasmopara viticola*, detta anche Peronospora della vite, nel territorio della Repubblica italiana";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1905 del 08-04-2024 avendo ad oggetto: "Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 – disciplinari di produzione integrata della regione Molise – Norme tecniche applicative 2024 – Approvazione.";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2622 del 17-05-2024 avente ad oggetto: "Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Norme tecniche applicative 2024 – Integrazione alle norme tecniche di coltura di difesa integrata e di controllo delle infestanti linee guida nazionali di produzione integrata – Difesa integrata - 2024 – Regione Molise.";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATO che l'ordinanza MASAF n. 7 stabilisce, tra l'altro, che i competenti Servizi Fitosanitari:

- definiscano le aree in cui si applicano le misure fitosanitarie d'emergenza sulla base delle informazioni disponibili e, in particolare, delle comunicazioni ricevute, nonché dei provvedimenti emanati,

relative ai danni provocati dall'organismo specificato;

- prescrivano, alle aziende ricadenti nelle aree individuate, l'osservanza almeno delle misure di intervento specifiche contenute nel disciplinare di difesa integrata adottato dalla regione o in specifiche Linee guida adottate in applicazione del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'8 maggio 2014, n. 4890;

RITENUTO, pertanto:

- di dover stabilire che le aree del territorio regionale in cui si applicano le misure fitosanitarie d'emergenza relative ai danni provocati dall'organismo nocivo *Plasmopara viticola*, corrispondono all'intero territorio delimitato con le Delibere di Giunta Regionale nn. 375 del 07-12-2023, 44 del 29-01-2024 e 211 del 07-05 2024, come di seguito riportato:

Prov.	Comuni	Fogli di mappa
CB	Acquaviva Collecroce	7-10, 12-15, 20, 21, 23, 25, 27-29
	Baranello	1, 3, 5-8, 10, 11, 13, 15, 17-20
	Bojano	26, 32
	Bonefro	1-8, 10, 11, 13-21, 23, 24, 25, 27, 31
	Busso	2-6, 8-10, 12, 15-18, 20, 21
	Castelmauro	3, 4, 9, 10, 12, 18, 19, 28, 29, 31, 35, 36, 43, 49, 51
	Campobasso	4, 39, 40, 42, 49, 50, 52, 53, 57, 79, 80
	Campodipietra	1, 2
	Campolieto	24
CB	Campomarino	1, 3, 7-19, 21-47
	Casacalenda	2-4, 6-22, 24-50, 53-60, 63, 64, 66, 68, 69
	Castelbottaccio	12
	Castropignano	1-3, 14, 23,
	Colle d'Anchise	1, 3, 5, 6, 8, 13
	Colletorto	1-20, 22-24, 26-34
	Ferrazzano	78, 86, 124
	Fossalto	1-7, 9-17, 20-27, 29-31
	Gambatesa	23
	Guardialfiera	1, 8, 9, 17, 31
	Guglionesi	1, 3, 5-8, 10-12, 15, 16, 18, 22, 25-28, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 44, 46-50, 53, 54, 60, 64, 65, 67, 70-73, 76, 79-82, 87, 88, 90, 92, 93, 97, 98, 101, 102, 104, 106, 107
	Larino	1-8, 10, 12-19, 21, 23-25, 27, 28, 31, 33-38, 40-46, 48-53, 55, 59-66, 68-74
	Limosano	2, 3, 5, 6, 10-12, 14-19, 21, 22, 24-29
	Lupara	1, 3, 4, 6, 7, 9-13, 15, 16, 18
	Macchia Valfortore	15, 17
	Mafalda	4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21-23, 26-31
	Matrice	1, 6, 8-10, 15, 18, 19
	Mirabello Sannitico	107
	Molise	5
	Monacilioni	1
	Montecilfone	4, 7, 9, 12, 18, 21
	Montelongo	intero comune
	Montenero di Bisaccia	7, 11, 12, 14-20, 23, 24, 29-32, 35, 36, 42, 44, 45, 62, 64-67, 69, 72, 77-79
	Morrone del Sannio	1-7, 11-17, 19, 21, 24, 26-29, 32, 34
	Oratino	15-18, 21-28

	Petacciato	2, 3, 5, 7, 12, 14, 25, 27, 28, 30-32
	Petrella Tifernina	1-3, 8, 16, 18, 26
	Pietracatella	4, 9, 24, 25
	Portocannone	1-3, 5-16, 27
	Provvidenti	intero comune
	Ripalimosani	8, 9, 24
	Riccia	7
	Roccavivara	3, 5, 7, 8, 16
	Rotello	1-10, 13-17, 19-23, 28-32, 39, 41-43, 45, 46, 48-50, 52, 54-56
	Salcito	4, 9, 16, 21, 22, 27
	San Biase	4, 7, 9, 12, 16, 20
	San Felice del Molise	1, 2, 7, 9-11, 14-21
	San Giacomo degli Schiavoni	2, 3, 5, 7, 11
	San Giovanni in Galdo	2, 3, 6, 10, 12-16
	San Giuliano di Puglia	1-23, 25, 27, 29-31, 33, 34, 37
CB	San Martino in Pensilis	1- 9, 13-18, 21, 22, 23-28, 30-32, 34, 35, 37-41, 43, 44, 45, 46-54, 56-58, 61-73, 75-78
	San Polo Matese	3, 6, 7
	Sant'Angelo Limosano	4, 8, 13
	Spinete	7, 16, 23-26
	Termoli	1-4, 6-9, 11, 16-18, 20, 23-26, 28-30, 33, 34, 38, 41-43, 45, 47, 51
	Torella del Sannio	2-6, 9-11, 19-21,
	Toro	5, 11, 13-15
	Ururi	1, 2, 5-11, 13-30
IS	Agnone	4, 13-15, 28, 29, 54, 142, 149, 150, 153, 155-157, 160-163-165, 168, 170-173, 176, 178, 179, 182
	Bagnoli del Trigno	2, 11, 33
	Belmonte del Sannio	1-9, 11-13, 15-18, 21, 22, 26, 36-38, 41
	Civitanova del Sannio	9, 12,13
	Frosolone	23, 25, 45, 47-49, 59-61, 67-69
	Pozzilli	25-28, 33
	Venafro	5, 6

- di dover prescrivere, alle aziende ricadenti nelle aree individuate al precedente punto, l'osservanza almeno delle misure di intervento specifiche contenute nel disciplinare di difesa integrata adottato dalle determinazioni dirigenziali nn. 1905 del 08-04-2024 e 2622 del 17-05-2024. Nel caso di coltivazione in regime di agricoltura biologica, le aziende sono tenute al rispetto delle norme di riferimento per la difesa fitosanitaria di cui al regolamento (UE) n. 2018/848 e successivi;

VISTI, infine:

Ø il D. Lgs 14 marzo 2013, n.33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato e integrato dal D. Lgs 25 maggio 2016, n.97;

Ø la Delibera di Giunta Regionale n. 49 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto: "Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva della regione Molise per l'anno 2024;

Ø il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

Ø la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno

2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

DETERMINA

Per quanto in premessa,

1) di stabilire che le aree del territorio regionale in cui si applicano le misure fitosanitarie d'emergenza relative ai danni provocati dall'organismo nocivo *Plasmopara viticola*, corrispondono all'intero territorio delimitato con le Delibere di Giunta Regionale nn. 375 del 07-12-2023, 44 del 29-01-2024 e 211 del 07-05 2024, come di seguito riportato:

Prov.	Comuni	Fogli di mappa
CB	Acquaviva Collecroce	7-10, 12-15, 20, 21, 23, 25, 27-29
	Baranello	1, 3, 5-8, 10, 11, 13, 15, 17-20
	Bojano	26, 32
	Bonefro	1-8, 10, 11, 13-21, 23, 24, 25, 27, 31
	Busso	2-6, 8-10, 12, 15-18, 20, 21
	Castelmauro	3, 4, 9, 10, 12, 18, 19, 28, 29, 31, 35, 36, 43, 49, 51
	Campobasso	4, 39, 40, 42, 49, 50, 52, 53, 57, 79, 80
	Campodipietra	1, 2
	Campolieto	24
CB	Campomarino	1, 3, 7-19, 21-47
	Casacalenda	2-4, 6-22, 24-50, 53-60, 63, 64, 66, 68, 69
	Castelbottaccio	12
	Castropignano	1-3, 14, 23,
	Colle d'Anchise	1, 3, 5, 6, 8, 13
	Colletorto	1-20, 22-24, 26-34
	Ferrazzano	78, 86, 124
	Fossalto	1-7, 9-17, 20-27, 29-31
	Gambatesa	23
	Guardialfiera	1, 8, 9, 17, 31
	Guglionesi	1, 3, 5-8, 10-12, 15, 16, 18, 22, 25-28, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 44, 46-50, 53, 54, 60, 64, 65, 67, 70-73, 76, 79-82, 87, 88, 90, 92, 93, 97, 98, 101, 102, 104, 106, 107
	Larino	1-8, 10, 12-19, 21, 23-25, 27, 28, 31, 33-38, 40-46, 48-53, 55, 59-66, 68-74
	Limosano	2, 3, 5, 6, 10-12, 14-19, 21, 22, 24-29
	Lupara	1, 3, 4, 6, 7, 9-13, 15, 16, 18
	Macchia Valfortore	15, 17
	Mafalda	4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21-23, 26-31
	Matrice	1, 6, 8-10, 15, 18, 19
	Mirabello Sannitico	107
	Molise	5
	Monacilioni	1
	Montecilfone	4, 7, 9, 12, 18, 21
	Montelongo	intero comune
	Montenero di Bisaccia	7, 11, 12, 14-20, 23, 24, 29-32, 35, 36, 42, 44, 45, 62, 64-67, 69, 72, 77-79
	Morrone del Sannio	1-7, 11-17, 19, 21, 24, 26-29, 32, 34
	Oratino	15-18, 21-28
	Petacciato	2, 3, 5, 7, 12, 14, 25, 27, 28, 30-32
Petrella Tifernina	1-3, 8, 16, 18, 26	

	Pietracatella	4, 9, 24, 25
	Portocannone	1-3, 5-16, 27
	Provvidenti	intero comune
	Ripalimosani	8, 9, 24
	Riccia	7
	Roccapivara	3, 5, 7, 8, 16
	Rotello	1-10, 13-17, 19-23, 28-32, 39, 41-43, 45, 46, 48-50, 52, 54-56
	Salcito	4, 9, 16, 21, 22, 27
	San Biase	4, 7, 9, 12, 16, 20
	San Felice del Molise	1, 2, 7, 9-11, 14-21
	San Giacomo degli Schiavoni	2, 3, 5, 7, 11
	San Giovanni in Galdo	2, 3, 6, 10, 12-16
	San Giuliano di Puglia	1-23, 25, 27, 29-31, 33, 34, 37
CB	San Martino in Pensilis	1- 9, 13-18, 21, 22, 23-28, 30-32, 34, 35, 37-41, 43, 44, 45, 46-54, 56-58, 61-73, 75-78
	San Polo Matese	3, 6, 7
	Sant'Angelo Limosano	4, 8, 13
	Spinete	7, 16, 23-26
	Termoli	1-4, 6-9, 11, 16-18, 20, 23-26, 28-30, 33, 34, 38, 41-43, 45, 47, 51
	Torella del Sannio	2-6, 9-11, 19-21,
	Toro	5, 11, 13-15
	Ururi	1, 2, 5-11, 13-30
IS	Agnone	4, 13-15, 28, 29, 54, 142, 149, 150, 153, 155-157, 160-163-165, 168, 170-173, 176, 178, 179, 182
	Bagnoli del Trigno	2, 11, 33
	Belmonte del Sannio	1-9, 11-13, 15-18, 21, 22, 26, 36-38, 41
	Civitanova del Sannio	9, 12,13
	Frosolone	23, 25, 45, 47-49, 59-61, 67-69
	Pozzilli	25-28, 33
	Venafro	5, 6

2) di prescrivere, alle aziende ricadenti nelle aree individuate al precedente punto, l'osservanza almeno delle misure di intervento specifiche contenute nelle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2024 e successive e dai disciplinari di difesa integrata adottati dalla regione Molise per l'anno in corso e per quelli successivi di riferimento, pubblicati sul sito MASAF della Rete Rurale Nazionale (<https://www.reterurale.it/produzioneintegrata>). Nel caso di coltivazione in regime di agricoltura biologica, le aziende sono tenute al rispetto delle norme di riferimento per la difesa fitosanitaria di cui al regolamento (UE) n. 2018/848 e successivi; nel caso di aziende convenzionali che non aderiscono ad alcun Sistema di Qualità volontario, è consentito l'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute, regolarmente registrati per la coltura vite ed il patogeno *Plasmopara viticola* Berl. & De Toni, 1888;

3) **di assoggettare** il presente provvedimento agli adempimenti previsti dagli artt. nn. 23, 26 e 27 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97;

4) **di assoggettare** il presente atto al controllo successivo di regolarità amministrativa così come previsto dal "Piano dei Controlli successivi di regolarità amministrativa della Regione Molise per l'anno 2024", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 49 del 29 gennaio 2024;

5) **di demandare** al responsabile funzionario incaricato dall'ente le verifiche – prima della pubblicazione - dei dati sensibili per l'attivazione delle necessarie comunicazioni ai sensi del D. Lgs n. 33/13, delle disposizioni sulla trasparenza e sull'anticorruzione e della normativa (Regolamento UE 2016/679) sulla privacy e nel rispetto dei diritti dei terzi, per quanto applicabili;

6) **di pubblicare** il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, sull'albo pretorio

e sul BURM.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E
DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' AGRICOLA E
GESTIONE FITO-SANITARIA
IL DIRETTORE
MARIO CUCULO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82